



**Comune di Vicoforte
(Provincia di Cuneo)**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 42

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF, decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.” e s.m.i. - Adozione delle aliquote per l’anno 2024.

L’anno duemilaventitré il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19:00, previa convocazione effettuata a norma di legge, si è riunito – nella Sala Consiliare del Comune – il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

All’appello sono risultati:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Gasco Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Nano Barbara	Assessore	X	
4.	Tarò Daniela	Assessore		X <i>(Giustificato/a)</i>
5.	Viola Mario Ferdinando	Assessore	X	
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
7.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
8.	Picco Guido	Consigliere	X	
9.	Ravotti Luciano	Consigliere		X
10.	Bonelli Umberto	Consigliere		X <i>(Giustificato/a)</i>
11.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	
12.	Garassino Ugo	Consigliere	X	
13.	Ganzinelli Corrado	Consigliere	X	

Risultano quindi presenti 10 Consiglieri.

Assiste il Segretario comunale reggente Leotta Giovanni Maria.

Il Signor Gasco Gian Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

L'assessore alla "Programmazione" - "Bilancio, Finanze e Tributi" illustra il punto all'ordine del giorno, dichiarando che l'aliquota rimane invariata rispetto agli anni precedenti.

Il Consiglio comunale

- Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i. "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*", con cui è stata istituita un'addizionale comunale all'Irpef e in particolare:
 - l'articolo 1, comma 3, il quale stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - l'articolo 1, comma 3 bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- visti in particolare:
 - l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione «...*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali...*»;
 - l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 sopracitato e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", il quale prevede che gli enti locali deliberino «...*le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...*»;
- dato atto che;
 - con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023 - di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
 - le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i

termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio;

- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 29 in data 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef” ;
- richiamata la deliberazione del Commissario straordinario numero 38 del 24 marzo 2023 con la quale sono state approvate le aliquote e la soglie di esenzione per l’anno 2023;
- visto il “Regolamento di contabilità”;
- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e dello Statuto;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dell’area “Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario” ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,

con votazione che espressa per alzata di mano:

- Presenti:10
- Favorevoli: 10
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire – per l’anno 2024 – l’aliquota e la soglia di esenzione per l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) nelle misure che seguono:
 - a. aliquota dell’addizionale comunale Irpef: 0,8% (zero virgola otto per cento);
 - b. unica soglia di esenzione per importi imponibili inferiori a € 8.500,00 (ottomilacinquecento);
3. di disporre l’invio di questa deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i. sopracitato;
4. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è la responsabile del Servizio “Economico e Finanziario”.

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l’urgenza di provvedere, attesa l’urgenza di dotare l’ente in tempi celeri del bilancio dell’esercizio corrente,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Gasco Gian Pietro

Il Consigliere anziano
F.to Massa Sebastiano

Il Segretario comunale reggente
F.to Leotta Giovanni Maria



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 gennaio 2024 al numero 43, ai sensi articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Questa delibera è divenuta esecutiva in data 18/12/2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria